

Regime fiscale delle indennità e dei rimborsi spese erogati ai dipendenti e agli amministratori in occasione di trasferte

Gentile cliente,

con la presente circolare si intende riepilogare il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese erogati ai dipendenti a seguito della prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro, in occasione delle trasferte. In virtù della riconduzione dei redditi derivanti dall'attività di amministratore di società nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le medesime regole valgono anche per le indennità e i rimborsi erogati a favore degli amministratori, con alcune specifiche avvertenze riportate nel punto 4.

1. TRASFERTE AL DI FUORI DEL COMUNE SEDE DI LAVORO

La normativa tributaria prevede tre differenti regimi fiscali da applicare, in via alternativa, alle indennità e ai rimborsi spese erogati a seguito di trasferte del dipendente/amministratore al di fuori del Comune sede di lavoro.

I tre sistemi sono denominati nella prassi nel modo seguente:

- a) indennità forfetaria;
- b) rimborso misto;
- c) rimborso analitico.

a) Indennità forfetaria

Il metodo in esame si caratterizza per la previsione di un regime di non imponibilità delle indennità forfetarie corrisposte.

In particolare, le indennità di trasferta non concorrono a formare il reddito nella misura massima giornaliera pari a 46,48 euro per le trasferte nel territorio nazionale, e pari a 77,47 euro in caso di trasferta all'estero, risultando, pertanto, imponibile soltanto l'eventuale eccedenza.

Sono, invece, assoggettati a tassazione tutti gli eventuali ulteriori rimborsi, anche a fronte di spese analiticamente documentate (ad. esempio, i rimborsi delle spese di vitto e alloggio) ad eccezione dei rimborsi analitici delle spese di trasporto (ad esempio, per l'utilizzo di aerei, taxi, treni, autobus, auto a noleggio, ecc.), i quali non concorrono a formare il reddito quando regolarmente documentate (si vedrà di seguito, nello specifico, il caso dell'indennità chilometrica a seguito dell'utilizzo, da parte del lavoratore, della propria autovettura).

La quota di indennità esente da imposizione non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di spostamenti inferiori a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia esente resta fissata a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia, e a 77,47 euro al giorno per quelle all'estero.

b) Rimborso misto

Il presente metodo si differenzia dal precedente in quanto prevede un regime di non imponibilità anche per i rimborsi delle spese di vitto o di alloggio, o di entrambe.

In particolare, i limiti giornalieri in precedenza indicati per le indennità forfetarie di trasferta esenti da imposizione, ovvero 46,48 euro per le trasferte in Italia, e 77,47 euro per l'estero, vengono ridotti:

- di un terzo (divenendo pertanto 30,99 per l'Italia, e 51,65 per l'estero) in caso di rimborso analitico delle spese di alloggio (albergo, residence, pensione, ecc.) o di vitto (ristoranti, bar, autogrill, rosticcerie, ecc.). *Nella successiva tabella riepilogativa, il metodo in esame viene individuato come rimborso misto di tipo A;*
- di due terzi (divenendo pertanto 15,49 per l'Italia, e 25,82 per l'estero) in caso di rimborso analitico sia delle spese di alloggio, che di quelle di vitto. *Nella successiva tabella riepilogativa, il metodo in esame viene individuato come rimborso misto di tipo B.*

I rimborsi analitici delle spese di trasporto non concorrono a formare il reddito quando sono effettuati sulla base di idonea documentazione (in maniera identica al regime dell'indennità forfetaria), mentre ogni altro eventuale rimborso di spese (ulteriore, quindi, rispetto a vitto, alloggio e trasporto ad esempio, la lavanderia per i propri abiti, il telefono, le mance, ecc.) è assoggettato interamente a tassazione.

c) Rimborso analitico

Il sistema in esame si caratterizza per la non imponibilità dei rimborsi delle spese (tra le quali vitto e alloggio) analiticamente documentate dal dipendente/amministratore.

In particolare, i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi delle spese di trasporto non concorrono a formare reddito imponibile.

È, inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese (come nell'esempio precedente, la lavanderia per i propri abiti, il telefono, le mance, ecc.) anche non documentabili, se analiticamente attestate dal lavoratore, fino ad un importo di 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia, e di 25,82 euro per quelle all'estero.

Qualora, in aggiunta al rimborso analitico delle predette spese, venga corrisposta un'indennità di trasferta, quest'ultima, indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.

Per concludere, con il sistema di rimborso in esame, il dipendente/amministratore potrebbe ricevere anche elevate somme di denaro, senza scontare alcun prelievo alla fonte; è chiaro che l'azienda potrebbe, invece, subire le limitazioni alla deducibilità delle spese rimborsate, poiché in base alla normativa vigente, il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio è deducibile, per ciascun dipendente e per ciascuna giornata di trasferta, solo fino al limite di 180,76 euro (elevato a 258,23 euro per le trasferte estere).

TABELLA DI RIEPILOGO

La seguente tabella riepiloga il trattamento di esenzione delle indennità e dei rimborsi spese in caso di trasferte effettuate fuori dal Comune sede di lavoro.

Regimi/ Erogazioni	Indennità Italia	Indennità estero	Trasporto	Vitto	Alloggio	Altre spese Italia	Altre spese estero
Indennità forfetaria	46,48	77,47	Sì	NO	NO	NO	NO
Rimborso misto tipo A	30,99	51,65	Sì	Sì NO	NO Sì	NO	NO
Rimborso misto tipo B	15,49	25,82	Sì	Sì	Sì	NO	NO
Rimborso analitico	NO	NO	Sì	Sì	Sì	15,49	25,82

Applicazione di un solo regime fiscale per l'intera trasferta

La scelta per uno dei tre sistemi fiscali sopra illustrati va fatta con riferimento all'intera trasferta, non essendo, pertanto, possibile adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente/amministratore si trova fuori dalla sede di lavoro.

Indennità chilometriche

Come visto in precedenza, il rimborso delle spese di trasporto non sono mai imponibili in capo al lavoratore, tuttavia, nel caso dell'utilizzo da parte del dipendente/amministratore dell'autovettura personale in occasione della trasferta (c.d. indennità chilometrica), valgono regole specifiche.

In questo caso, al fine di determinare l'importo dell'indennità esente, l'azienda deve fare riferimento alle tabelle predisposte dall'ACI che individuano i costi d'uso delle autovetture (www.aci.it). Per il calcolo in esame vengono richieste le seguenti informazioni:

- data di calcolo;
- categoria del mezzo (autovettura, ciclomotore, fuoristrada, motociclo, autofurgone);
- marca e modello del mezzo;
- tipologia di alimentazione (benzina, gasolio, Gpl, metano);
- km percorsi nell'anno.

I costi così determinati costituiscono, in sostanza, il limite oltre il quale il rimborso diventa imponibile, ai fini fiscali e previdenziali, per il lavoratore.

Per quanto riguarda invece il trattamento fiscale in capo all'azienda, la disciplina fiscale prevede che se il dipendente/amministratore utilizza la propria autovettura (o una vettura presa a noleggio), il rimborso chilometrico è fiscalmente deducibile entro il limite delle vetture di 17 cavalli fiscali ovvero 20 cavali fiscali se alimentate a gasolio.

Vediamo di seguente un esempio per fare chiarezza:

il Sig. Rossi, amministratore di Alfa Srl, si reca da Udine a Venezia e ritorno, percorrendo 300 km, utilizzando la sua vettura AUDI A6 AVANT 3.0 TDI S TRONIC 218CV che ha una percorrenza media annua di 20.000 km.

La Tariffa ACI 2023 è riportata nella seguente tabella:

COSTI COMPLESSIVI PER LE PERCORRENZE ANNUE RICHIESTE			
KM	€/KM	KM	€/KM
10.000	0,9092	20.000	0,6547
30.000	0,5698	40.000	0,5274
50.000	0,5020	60.000	0,4850
70.000	0,4729	80.000	0,4638
90.000	0,4567	100.000	0,4511

L'amministratore per la tipologia di auto utilizzata potrebbe richiedere la liquidazione di un rimborso chilometrico pari a 0,6624 euro per chilometro per 300 km = 196,41 euro, senza vedersi tassato l'importo.

Il limite di 20 cavalli fiscali (17 in caso di benzina), però, comporta un rimborso chilometrico massimo deducibile per la società desumibile dalla seguente tabella:

Autovetture in produzione alimentate a gasolio con 20 CVF											
prezzo		costi non proporzionali alla percorrenza				costi proporzionali alla percorrenza					
prezzo listino	prezzo strada	quota interessi	tassa autom.	assicuraz. RCA	TOTALE	quota capitale	carbur.	pneum.	manut. ripar.	TOTALE	
27.335,99	33.324,41	1.458,39	306,72	1.997,19	3.762,30	0,08711	0,12206	0,01876	0,07527	0,30321	
Costo complessivo di esercizio in Euro al km											
Percorrenza media annua	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Costo di esercizio	0,67944	0,55403	0,49132	0,42862	0,39727	0,37845	0,36591	0,35696	0,35024	0,34501	0,34083

pari quindi a 0,49132 euro per chilometro per 300 km = 147,40 euro.

Pertanto, a seconda dell'importo che viene rimborsato, ci saranno le seguenti conseguenze fiscali:

- fino a 147,40 euro l'importo sarà deducibile per l'azienda e non imponibile l'amministratore;
- da 147,40 euro a 196,41 euro non deducibile per l'azienda e non imponibile per l'amministratore;
- oltre 196,41 euro non deducibile per l'azienda e imponibile per l'amministratore.

Trasferta con utilizzo dell'autovettura aziendale

Nell'ipotesi in cui il lavoratore si rechi in trasferta utilizzando un'autovettura di proprietà dell'azienda, si ricorda che, con decorrenza 01.07.2018, ai fini della deducibilità delle spese di carburante (e della detraibilità dell'iva), è necessario che il pagamento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, ovvero altri strumenti che consentano l'addebito in conto corrente).

2 TRASFERTE NEL COMUNE SEDE DI LAVORO

Senza che assuma alcuna rilevanza l'ampiezza del Comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro, le indennità e i rimborsi spese per le trasferte nell'ambito del predetto territorio comunale concorrono integralmente a formare il reddito del lavoratore, con la sola eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (esempio biglietti dell'autobus e della metropolitana, ricevuta del taxi), e a condizione che dai documenti interni aziendali risulti in quale giorno l'attività del dipendente è stata svolta all'esterno della sede di lavoro.

Colazione di lavoro

Una fattispecie ricorrente nell'ordinaria attività aziendale è quella del dipendente dell'area commerciale o dell'amministratore che, in occasione della visita di un cliente agli stabilimenti, si rechi a pranzo con il cliente stesso, al fine di proseguire le trattative commerciali in corso, anticipando per intero, per conto del proprio datore di lavoro, l'onere del servizio di ristorazione.

Al riguardo, si ritiene che, da un punto di vista fiscale, il costo della ristorazione in esame debba essere qualificato in maniera unitaria, senza differenziazioni tra la quota imputabile al lavoratore, e quella invece riferibile al cliente, considerando che la presenza del rappresentante dell'azienda è indispensabile per l'esercizio dell'attività commerciale/promozionale.

Ne deriva che, nel caso in esame, la spesa per il vitto assume, anche per la parte riferibile al dipendente/amministratore (la cui presenza, come detto, è indispensabile per l'esercizio dell'attività promozionale), la natura di spesa commerciale totalmente inerente e deducibile dal reddito d'impresa.

3 DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA

I dipendenti/amministratori devono rendicontare i costi sostenuti in occasione delle trasferte redigendo dei documenti di sintesi, comunemente chiamati "note spese" (esenti da imposta di bollo), che espongano la data ed il luogo della trasferta, a cui allegare i documenti originali di spesa.

Relativamente alla documentazione, le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici possono essere documentate attraverso i relativi biglietti, anche se anonimi.

Ai fini della documentazione delle altre spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle di vitto e alloggio, non è necessaria l'intestazione al dipendente dei documenti stessi, essendo sufficiente che le spese risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte, e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa.

Relativamente alla possibilità che le spese siano documentate con gli estratti conto delle carte di credito aziendali, la risposta è positiva, a condizione naturalmente che il dipendente fornisca i relativi documenti originali di spesa.

Al riguardo, anche in considerazione dell'opportunità di un'indicazione sintetica delle motivazioni della trasferta, è utile che, anche in caso di utilizzo della predetta carta aziendale, venga redatta una nota spese a cui allegare i giustificativi di spesa sopra richiamati, nonché per ottenere il rimborso delle indennità chilometriche in caso di utilizzo dell'autovettura personale.

Inoltre, i suddetti estratti conto potrebbero evidentemente riepilogare in maniera complessiva le spese sostenute in occasione di più trasferte, cosicché, attraverso la redazione della nota spese, si procede ad una puntuale imputazione alla specifica trasferta dei costi sopportati.

Relativamente, infine, alle spese per i pedaggi autostradali, oltre ai tagliandi, saranno chiaramente rimborsabili anche i viaggi di lavoro emergenti da fatture emesse a seguito dell'utilizzo del Telepass privato.

Conservazione dei documenti

Con la ris. 21.7.2017 n. 96, l'Agenzia delle Entrate, esaminando la particolare fattispecie di utilizzo di un processo interamente digitale di formazione e gestione delle note delle spese prodotte dai lavoratori in trasferta, e dei pertinenti giustificativi, ha confermato che le predette note possono essere conservate in maniera elettronica, nel rispetto delle caratteristiche della non modificabilità, integrità ed autenticità.

4 CONSIDERAZIONI SPECIFICHE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

Per gli amministratori, considerate le caratteristiche particolari dell'incarico, occorre individuare nello specifico la "sede di lavoro". Valgono le seguenti regole:

- la sede di lavoro dell'amministratore coincide con quella individuata nell'atto di nomina, o in eventuali deliberazioni integrative o modificative successive;
- in mancanza di espressa indicazione nella delibera di nomina o in deliberazioni successive, la sede di lavoro coincide con la sede della società;
- in mancanza di espressa indicazione nella delibera di nomina (o in deliberazioni successive), e nell'impossibilità di identificare la sede di lavoro con quella della società, a causa delle particolari caratteristiche di svolgimento dell'attività, la sede di lavoro coincide con il domicilio fiscale dell'amministratore.

Infine, considerata l'indeducibilità dei compensi erogati agli amministratori in assenza di una specifica determinazione assembleare in merito, è opportuno che il diritto all'indennità forfetaria di trasferta, ovvero al rimborso delle spese, così come l'autorizzazione all'utilizzo della propria autovettura, sia oggetto di apposita deliberazione assembleare, all'atto della nomina, o successivamente.

5 VERIFICHE FISCALI

I rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti in occasione di viaggi e trasferte di lavoro non si sottraggono alla verifica del requisito dell'inerenza. L'inerenza è il principio che stabilisce un collegamento tra i costi sostenuti dall'impresa e l'attività produttiva di reddito svolta dalla stessa. Secondo questo principio non sono considerate deducibili le spese di carattere personale dell'imprenditore o comunque sostenute per finalità estranee all'attività d'impresa e spetta al contribuente dimostrare la sussistenza del nesso di inerenza tra l'onere sostenuto e l'esercizio dell'impresa.

Non è quindi sufficiente, ai fini della deduzione del costo da parte dell'impresa, che il rimborso spese sia stato effettivamente erogato e risulti da una regolare documentazione, in quanto occorre accertare l'inerenza della singola spesa rimborsata rispetto all'attività effettivamente svolta.

La questione è di particolare rilevanza pratica in relazione ai rimborsi chilometrici e forfettari erogati a favore degli amministratori, in quanto si prestano facilmente ad un indebito abuso tributario. Si pensi, naturalmente, alla "produzione" di trasferte effettuate solo sulla carta.

Consapevole di questo fatto, l'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica fiscale, disconosce la deducibilità dei rimborsi in capo all'azienda quando non è adeguatamente dimostrata la loro inerenza o addirittura la loro esistenza. Inoltre, c'è la possibilità che i rimborsi erogati vengono riclassificati come compensi non dichiarati e assoggettati alle imposte e ai contributi di legge.

Si rende quindi necessario costituire un archivio documentale per dimostrare l'esistenza, prima ancora che l'inerenza, delle trasferte, al fine di difendersi adeguatamente da eventuali pretese del fisco. Di seguito, a titolo di esempio, alcuni accorgimenti utili per evitare contenziosi con l'Amministrazione:

- in caso di trasferta presso un cliente, scambio di mail con lo stesso nel quale vengono concordati data e ora della visita;
- utilizzo del telepass o conservazione della ricevuta del pedaggio nel caso di pagamento con contanti;
- in caso di trasferta presso cantiere/sito produttivo esterno all'azienda documentazione fotografica comprovante l'attività svolta.

6 AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCOUO

Sempre in materia di trasferte, relativamente alle spese di trasporto, vi è infine la possibilità di concedere al dipendente/amministratore un'autovettura ad uso promiscuo, cioè con la possibilità di utilizzare il mezzo sia a fini aziendali che personali. L'utilizzo promiscuo da parte del lavoratore deve essere provato in base a idonea documentazione, che ne attesti con certezza l'utilizzo, quale ad esempio:

- una clausola del contratto di lavoro;
- una scrittura privata avente data certa;
- apposito verbale del CdA.

Trattamento in capo al dipendente-utilizzatore

Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente/amministratore costituisce "fringe benefit" (ovvero un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e

tassazione) una percentuale dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti al lavoratore.

Pertanto, se il dipendente/amministratore deve corrispondere un prezzo o un canone per il godimento dell'autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l'ammontare del valore determinato in modo forfetario e l'importo corrisposto dal lavoratore, per cui non emerge alcun fringe benefit imponibile qualora il corrispettivo sia superiore al valore forfetario;

La suddetta percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica, come riportato nella seguente tabella

Valori di emissione di CO ₂ del veicolo	Percentuale per la determinazione del fringe benefit
non superiori a 60g/km	25%
superiori a 60g/km ma non a 160 g/km	30%
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km	50%
superiori a 190 g/km	60%

Deducibilità in capo all'impresa

I costi relativi alle autovetture concesse in uso promiscuo (ammortamenti, manutenzioni, assicurazioni, carburanti, ecc.) per la maggior parte del periodo di imposta, sono deducibili nella misura del 70% in luogo del 20% ordinario.

Inoltre, non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro, diversamente da quanto accadrebbe, invece, per una vettura aziendale non a uso promiscuo.

Si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro. Non è necessario, inoltre, che:

- l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;
- il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC associati